



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Piazza Trento e Triste nr 3 Bologna

APPUNTO ART 10 BIS DPR 286/98

\1) A seguito della promulgazione della legge nota come "pacchetto sicurezza" entrerà in vigore il 15 esimo giorno dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale l' art. 10 bis D.Lvo 286/98 che prevede la contravvenzione punita con la sola ammenda da 5mila a 10 mila euro per lo straniero che fa ingresso **ovvero si trattiene nel territorio dello Stato** in violazione delle disposizioni del citato testo unico e di quelle di cui all'art.1 L. 68/2007 (straniero in Italia con mero visto di ingresso per affari ecc...)

La contravvenzione introduce due distinte ipotesi di reato (l'ingresso e soggiorno illegale) e non è suscettibile di oblazione; la riserva iniziale ("Salvo che il fatto non costituisca più grave reato") pare escludere la configurabilità dell'art. 10 bis ove sussistano le ipotesi di reato di cui agli artt. 13 comma 13 e 13 bis; art 14 comma 5 ter e 14 comma 5 quater del testo unico stranieri

\2) Per la celebrazione dei procedimenti penali relativi al nuovo reato, che a Bologna sarà di norma di **soggiorno illegale** (e per il quale vi sarà nella quasi totalità dei casi la flagranza e/o la prova evidente) la legge prevede attraverso l'inserimento degli artt. 20 bis, 20 ter e 32 bis nel D.Lvo 274/2000 (rito giudice di pace) un nuovo procedimento **ad impulso della polizia giudiziaria** (ergo dell'organo di pg che ha rilevato il reato) con una forma di **autorizzazione del PM** e cognizione **avanti al giudice di pace quale giudice penale**

Piu' esattamente sono prescritte due procedure

\A) la **presentazione immediata a giudizio** (art 20 bis) nel caso di contravventore a piede libero, per cui la formula linguistica non appare puntuale dato che con il termine **presentazione**, vedi art 449 e ss cpp, si intende nella legge processuale il fisico accompagnamento di qualcuno avanti al giudice e quindi necessariamente trattarsi di persona in vincoli

La PG deposita presso la segreteria del PM la richiesta (redatta nei termini prescritti dall'art 20 bis citato), ovviamente corredata dalla comunicazione di reato (molto importante la presenza di pv ex art.161 cpp in cui sia anche indicato che lo straniero dichiara di parlare e comprendere la lingua italiana)

Il PM, laddove non definisca altrimenti caso (es.: archiviazione), emette un proprio provvedimento di autorizzazione alla "presentazione immediata" avanti al GdP del contravventore (redatto con i requisiti dell'art 20 bis) per una data che deve essere entro i 15 giorni successivi, evidentemente a far tempo dal deposito della richiesta della PG nella sua segreteria

Per poter "fissare" così il processo avanti al giudice occorre che il PM richieda ed ottenga dal GIP la data dell'udienza per trattare il caso (eventualmente potrà prevedersi una udienza alla settimana per la trattazione di tali casi, talché il PM autorizzerà in automatico tutti i casi della settimana precedenti alla prima udienza utile successiva al loro incameramento)

Quindi il provvedimento complesso costituito dalla richiesta della PG e dalla autorizzazione del PM verrà notificato , su impulso del PM, all'indagato e al suo difensore **tramite ufficiale giudiziario senza ritardo**

Non è previsto un termine dilatorio tra notifica e data di udienza ma solo in sede di dibattimento l'imputato (e quindi anche il suo difensore ex 99 cpp) potrà chiedere termine a difesa non superiore a 7 giorni nel caso di presentazione immediata e non oltre 48 ore nel caso di citazione contestuale(di cui si dirà oltre)

\B) la **citazione contestuale (art 20 ter)** , nei casi di particolare urgenza(di difficile prospettiva) ovvero nel caso di **imputato che si trova a qualsiasi titolo (pertanto sembra contemplare tanto il caso di vincolo penale per altra causa sia in caso di vincolo amministrativo , trattenimento in CIE) a misure di limitazione o privazione della libertà personale**

Trattasi di un caso particolare di presentazione immediata : pertanto la PG – l'organo che ha redatto la CNR - deve redigere parimenti la richiesta di autorizzazione di cui all'art 20 bis con l'aggiunta che si invoca la citazione contestuale

La formula linguistica può trarre in inganno dato che il termine citazione rimanda ad uno stato di libertà che qui di norma manca e l'aggettivo contestuale non è chiarissimo nell'individuare i tempi della procedura (non precisati dal legislatore) ma certo evoca una idea di massima identità temporale tra richiesta della PG , autorizzazione del PM il quale **“ rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice “** e quindi svolgimento della udienza

In altre parole il legislatore prospetta che l'indagato in vincoli possa essere portato il giorno stesso o quello immediatamente successivo avanti al giudice di pace
Un sorta di vera e propria direttissima atipica in via di eccezione rispetto al punto h) dell'art 2 dpr 274\2000 che esclude il giudizio direttissimo avanti al GdP

Qui si aprono evidenti problemi logistici \ operativi :

\ nel caso di imputati detenuti per altro presso la casa circondariale ovvero ristretti presso CEI quale organo avrà l'onere della scorta ?

La legge dice : **la polizia giudiziaria** , da intendersi di norma quella procedente nell'accertamento del reato , sulla falsariga della presentazione in direttissima con convalida dell'arrestato in flagranza davanti al giudice monocratico

\ gli uffici del GIP sono in grado di assicurare il contenimento di piu' giudicabili in vincoli ed in ipotesi anche di detenuti per altra causa e per gravi delitti : esempio detenuto per delitto ex art 575 cp che sia anche irregolare sul territorio ?

\3) Esito del processo :

Il processo laddove si concluda , come sarà nella quasi totalità dei casi, con la affermazione della colpevolezza determinerà ai sensi dell'art 62 bis t.u. stranieri la automatica (così pare) sostituzione della ammenda con la pena sostitutiva disposta in sentenza dal Gdp ex art 16 tu.stranieri della espulsione, **sempre che non ricorrano le cause ostative previste dall'art 14 comma I t.u stranieri**

\4) Relazione con la procedura amministrativa ex art 13 t.u.stranieri :

\ la procedura amministrativa di cui sopra si applica sin da subito nei confronti del contravventore ex art 10 bis t.u.stranieri e non è condizionata da nulla osta della AG che procede per detta contravvenzione (vedi comma IV art 10 bis citato)

In altre parole il contravventore subisce anche il procedimento amministrativo ed eventuale intervento del GdP in sede di validazione giurisdizionale

\ in tutte le fasi del processo penale relativo all'accertamento del reato ex art 10 bis , laddove si realizzi **prima della sentenza** l'esecuzione della espulsione (amministrativa) il giudice dichiara non luogo a procedere (comma V art 10 bis citato)

Invero l'uso della formula nlp che richiama l'art 425 cpp (sentenza "assolutoria" del GIP) parrebbe prevedere che tale conclusione debba precedere il dibattimento , ma se così fosse , stante il rito previsto, la norma sarebbe di fatto priva di effetto

PROBLEMATICHE IN ORDINE ALLA OPERATIVITA DELLA PG

\ 5) **Nel caso di arresto e denuncia a piede libero per delitti di cui agli artt. 13 comma 13 e 13 bis ; art 14 comma 5 ter e 14 comma 5 quater del testo unico stranieri (salvo il caso della denuncia per violazione del II ordine di allontanamento , art 14 comma V ter dpr 286\98 , dopo un primo arresto per il quale vi è consolidata giurisprudenza per la insussistenza del delitto . NB per le duplicazioni degli ordini di allontanamento emessi dopo la entrata in vigore della presente legge vi è delitto ex art il nuovo delitto ex art 14 comma V quater riformulato) la contravvenzione ex art 10 bis è assorbita nel reato piu' grave e si procede solo per il delitto e pertanto NON si attiva il rito ex art 20 bis avanti al GdP**

\6) Nel caso di arresto per altro reato , esempio delitto ex ar 73 dpr 309\190 , e contestuale accertamento della violazione ex art 10 bis dpr 286\98 si deve ritenere che ai sensi dell'art 6 del dpr 274\2000 (rito giudice di pace) NON possa esservi connessione per cui la cognizione dei due reati segue riti distinti : giudice ordinario (gip ovvero direttissima) per il delitto e gdp per la contravvenzione (con tempi e modi condizionati dal procedimento per il delitto piu' grave)

Bologna 21.07.2009

Procuratore della Repubblica Aggiunto ff
Dr. Massimiliano Serpi

